


EDITTO DI SUA MAESTÀ Per il Regolamento dello studio di Cirugia.

In data delli 29. Settembre 1738.



IN TORINO. MDCCXXXVIII.

Per Gio. Battista Valetta Stampatore di S. M.,
e de' Regj Magistrati.

CARLO EMANUELE³

Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme; Duca di Savoia, di Monferrato, di Aosta, di Ciabese, e di Genevese, Principe di Piemonte, e d'Oneglia; Marchese d'Italia, di Saluzzo, di Susa, d'Ivrea, di Ceva, del Maro, d'Oristano, e di Sesana; Conte di Moriana, di Geneva, di Nizza, di Tenda, d'Asti, d'Alessandria, di Goceano, di Romonte, di Novara, e di Tortona; Barone di Vaud, e di Fauffigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, di Lumellina, e di Valfesia; Principe, e Vicario perpetuo del Sacro Romano Impero in Italia.



Il desiderio, che abbiamo sempre di far fiorire nell'Università nostra i buoni studj, e singolarmente quelli, i quali pel pubblico bene sono più utili, ed importanti, ci ha mossi a dare in ordine alla Cirugia que' provvedimenti, col mezzo de' quali si può sperare, che abbiano a farsi ottimi Allievi; Imperochè farà in oggi perfettamente bene ordinato lo studio della Teorica, e saranno altresì per un tempo proporzionato coltivati diligentemente, ed esercitati nella Pratica, coloro, i quali aspireranno a professare quest'Arte prima d'intraprenderla; Ed acciochè questi nostri salutari Regolamenti sieno non solamente noti a chiunque spetta, ma ancora esattamente osservati per ritrarne il frutto, che ce ne prometiamo a beneficio de' nostri Sudditi, abbiamo per il presente di nostra certa scienza, ed autorità Regia, avuto il Parere del nostro Consiglio, ordinato, ed ordiniamo, come segue.

Primo. Non si ammetteranno allo studio della Cirugia se non quelli, i quali intenderanno bastantemente la lingua latina.

2. Coloro, che vorranno esercitarla nelle Città di quà da Monti, e Colli, faranno in Torino lo studio di Teorica, e di Pratica: Lo studio di Teorica farà di tre anni; Il primo delle Istituzioni Cerusiche, coll' obbligazione d'intervenire nel medesimo tempo alle Sessioni Notomiche nello Spedale di S. Giovanni, e di esercitarsi nelle operazioni ordinarie della Cirugia; Il secondo, e terzo farà de' Trattati di Cirugia, e pendente questo tempo gli Studenti s'impiegheranno altresì nello Spedale a far bendaggi, e fasciature, come pure ad osservare le cure, ed operazioni, che ivi si faranno, senza tralasciare

giammai quelle dissezioni Notomiche, le quali verranno loro prescritte dal Professore, il quale assegnerà ad essi vicendevolmente qualche parte da disseccare.

3. Siccome lo studio della Teorica può ben imprimere nella mente i principj, e le regole della medesima, ma non basta poi per far abile lo Studente ad intraprendere senz'altro la cura di tante malattie, le quali occorrono in Cirugia, se non è prima per un qualche tempo congruo esercitato ancora nelle medesime. Così compiuto che sia lo studio della Teorica, dovranno li Studenti far due anni di Pratica nello Spedale; Ed acciochè riesca questa utile, e salutare, si ripartirà in modo, che nel primo anno si adoperino a medicare quelle malattie, che saranno loro dal Professore assegnate, osservando le regole, e direzioni del medesimo; E nel secondo scieglierà egli una qualche cura delle più importanti, e la commetterà allo Studente, affinchè operi da se, ma sempre sotto li di lui occhj, per emendarne a tempo le operazioni, sempre che si scostassero dalli dettami dell'Arte; E se lo Studente condurrà la Cura da se giusta le buone regole della Cirugia, egli stenderà una perfetta relazione della cura intrapresa, e delle osservazioni, che ordinatamente averà fatte colle antivedenze, e rimedj adoperati, onde nulla vi manchi secondo l'Arte, e la consegnerà al Professore, il quale se sarà vera, e ben condotta, gliene spedirà una dichiarazione da lui firmata appiè della medesima, che si presenterà poi per conseguire l'ultimo esame, e rimarrà archiviata nella Segretaria.

In questi due ultimi anni di pratica concorreranno altresì li Studenti alle Sabbatine del Professore per dar sempre più saggio della loro idoneità ne' casi, che saranno agitati.

4. Quelli, che vorranno esercitare la Cirugia ne' Stati nostri di quà da' Monti, e Colli nelle Terre solamente, potranno fare il corso di tre anni di Studio nelle loro Provincie, ed anche il primo di pratica, sotto l'insegnamento di que' Professori, che faranno perciò dal Magistrato della Riforma trascelti, esercitandosi pendenti li tre anni di studio nelle operazioni ordinarie, ne' bendaggj, e fasciature, e nelle osservazioni delle cure; E nel primo di pratica opereranno intorno le malattie sotto la direzione del Professore, come si è detto. Indi si porteranno in questa Città per farvi l'ultimo anno di pratica nello stesso modo prescritto per gli altri; E sarà loro obbligazione di ascoltare nel medesimo tempo le Lezioni de' Professori di Cirugia, e di concorrere alle Sabbatine, ed alle dimostrazioni, operazioni, e sessioni notomiche nello Spedale.

Verso di quelli poi, che vorranno esercitare simil'Arte di là da' Monti, e Colli, Ci siamo disposti ad usar loro una maggior facilità, con permetterli di compire la pratica nelle loro

Provincie, e di subire gli Efami nelle Città di Chiamberi, e Nizza rispettivamente, purchè sieguano nella stessa maniera prescritta per quelli, che si fanno in questa nostra Capitale di Torino.

5. Quelli poi, che saranno ammessi nel Collegio delle Provincie per apprendervi l'Arte, essendo scelti, e destinati per essere fra i migliori gli ottimi in servizio del Pubblico, dovranno per un fine tanto importante studiare nel primo anno la Fisica, e la Notomia; E nel secondo le Istituzioni Mediche, e le Cerusiche, proseguendo indi il corso dello Studio additato agli altri.
6. In ordine agli Efami, vogliamo, che li Studenti del Collegio delle Provincie subiscano tutti quelli, che sono stabiliti per l'aggregazione al Collegio, a cui pertanto, se approvati saranno, rimarranno aggregati, e potranno in ogni caso, che vengano a stabilirsi in questa Metropoli, aspirare al primo posto vacante secondo la loro anzianità.
7. Quelli, che vorranno esercitare la Cirugia nelle Città di quà da' Monti, e Colli, soggiaceranno a tre Efami; il primo dopo lo studio delle Istituzioni Cerusiche, e verterà circa la Notomia, e le altre cose loro insegnate; il secondo dopo gli altri due anni dello studio, e farà sulle malattie cerusiche; & il terzo in fine de' due anni di pratica nello Spedale colle operazioni sopra il Cadavere, descrivendo prima la struttura della parte, e rispondendo dipoi alle interrogazioni, ed oggezioni degli Efaminatori.
8. L'Efame si farà avanti il Priore della Medicina, e quello di Cirugia, e saranno Efaminatori il Professore di Notomia, li due Professori di Cirugia, ed un Cerusico Collegiato a turno.
9. Il primo Efame durerà un ora, il secondo due ore, per il terzo, e quarto s'impiegherà il tempo necessario a compire le operazioni.
10. Siccome li Studenti di Cirugia per le Città di quà da' Monti, e Colli in vece di due, subiranno tre Efami, e quelli delle Terre di quà da' medesimi a luogo d'uno, ne subiranno due, e si dividerà in tre pagamenti cioè, che nella Tariffa è prescritto per due rispetto a' primi, ed in due quello, che la Tariffa stabilisce per un Efame a riguardo de' secondi.
11. Premendoci poi che per lo studio, e per la pratica permessi agli Studenti di là da' Monti, e Colli, ed a quelli, che vorranno esercitare l'Arte nelle Terre solamente di quà da' medesimi, sieno destinati Professori abili a poter bene ammaestrarli; il Magistrato della Riforma deputarà per questo nelle Provincie que' Soggetti, che conoscerà esserne più meritevoli, alli quali, dove saravvi qualche Spedale, intendiamo che si conferisca l'impiego di Cerusico di esso, e che sieno sempre

- anteposti ad ogni altro quelli, che averanno presa l'aggregazione al Collegio, siccome ancora in questa Metropoli nel posto di Cerusici delli Spedali, che vi sono, e de' Poveri.
12. E perche un così necessario, e benefico provvedimento abbia quel vantaggioso effetto, che da Noi si desidera, comandiamo a chiunque è già patentato Cerusico nelli Stati nostri di presentare nel termine di due mesi all' Ordinario del Luogo, al Vice Protomedico, ed al Riformatore della Provincia le sue Patenti, per essere visate, e registrate; onde niuno ardisca esercitare un Arte così importante, e pericolosa, senza esservi stato legittimamente ammesso; e per il medesimo fine coloro, i quali saranno patentati in avvenire, dovranno prima d' esercitarla farne do stesso; e questi Registri si conservaranno sempre appresso gli Ordinarij de' Luoghi, li Vice Protomedici, ed i Riformatori, per avervi ricorso in ogni caso; siccome spirato il termine delli due mesi, trasmetteranno una Relazione al Magistrato della Riforma delle Patenti loro presentate, spiegando il tempo, nel quale sono state spedite, e se da Persona, la quale abbiane avuta la facoltà.
13. Quelli, che senza aver adempiuto a quanto sopra ardiranno d' esercitare la Cirugia, incorreranno nella pena di Scudi venticinque d'oro, ed in sussidio del carcere, oltre il bando dal Luogo per anni tre: un quarto della pena pecuniaria si applicarà al Denunziatore, un altro allo Spedale della Carità, un altro all' Erario dell' Università, e l' altro al Fisco del Luogo.
14. Proibiamo altresì ad ogni Cerusico di mandar a supplire per esso nelle Cure Giovani non patentati, sotto pena di Scudi dieci d'oro, e di essere sospeso dall' esercizio per un anno in caso di recidiva, oltre quella del carcere per un mese rispetto a' Giovani, alli quali farà solamente permesso di cavar Sangue, applicare Mignatte, Coppette, e Vessicanti, quando rispetto a quelli, che sono in Torino, averanno subito il primo Esame, e quanto agli altri dopo il primo anno di studio, e presentata al Riformatore della Provincia la Fede del Professore di essere in tali Operazioni sufficientemente esercitati, ed esperti; e ciò sotto la stessa pena.
15. Incorreranno altresì in quella della sospensione di un anno que' Cerusici, che si avvanzassero a cavar Sangue da se nelle malattie mediche, o a spedire Ricette di Medicine purganti, o altre spettanti solamente a' Medici, e coloro ancora, che comporranno, o distribuiranno qualunque sorta di remedj senza legittima permissione.
16. Ordiniamo per fine a tutti li Cerusici delli Stati nostri, che de' casi singolari, quali occorreranno nella Cirugia, debbano farne una Relazione al Collegio de' Cerusici per essere considerata, e conservata.

Mandiamo pertanto al Magistrato nostro della Riforma d'osservare, e fare inviolabilmente osservare il presente nostro Editto, ed a' Senati nostri, siccome alla Camera de' Conti di doverlo registrare; volendo, che alla Copia stampata dallo Stampatore nostro si debba prestare l'istessa fede, che all'Originale, che tale è nostra mente. Dat' in Torino li ventinove del mese di Settembre, l'Anno del Signore mille settecento trent'otto, e del Regno nostro il nono.

C. E M A N U E L E
 V. Zoppi.
 V. Mazè per il Controllore Generale.
 V. Perucca per il Generale di Finanze.

D'Ormea.

Carlo Soffit. del Sig. Segr. Civile.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

AD ognuno sia manifesto, che veduto per Noi il sovrascritto Editto concernente il Regolamento dello Studio di Cirugia, in data dell' 29. del scaduto Settembre, di proprio Pugno di S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato, e sottoscritto dal Signor Marchese D'Ormea, Ministro, e Primo Segretario di Stato; Indi udito nelle sue Conclusioni il Signor Avvocato Quaglia Sostituto Procuratore Generale, a cui detto Editto è stato comunicato, ed il tenore d' esso ben considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo il medesimo registrarli nei Registri nostri per avervi ricorso al bisogno; In cui fede &c. Dat' in Torino li ondecim Ottobre mille settecento trent'otto.

Per detta R. CAMERA.

Allamano Soffit. del Sig. Segr. Cottalorda.

IL SENATO DI SUA MAESTA'

In Torino sedente,

AD ognuno sia manifesto, che veduto per Noi, e letto il sovra scritto Regio Editto dat' in questa Città li vintinove della scaduto Settembre, di proprio pugno della M. S. firmato, debitamente spedito, sigillato, e sottoscritto D'Ormea; Il tenore del medesimo considerato, e sentito nelle sue Conclusioni il Signor Avvocato Botto Sostituto del Signor Avvocato Generale, a cui è stato comunicato, habbiamo mandato, e per le presenti mandiamo quello registrarsi ne' Registri nostri colle presenti. Dat' in Torino li dieciotto Ottobre mille settecento trentotto.

Per detto Eccellentiss. R. SENATO,

Carlo Soffit. del Sig. Segr. Civile.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI

In Torino, per Gio. Battista Valetta Stampatore di S. M. e de' Regj Magistrati. 1738.

Per detto R. CAMERA.

All'Espresso Soffit. del Sig. Segr. Civile.